

Accordo di gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro

Il giorno 25 novembre 2015, presso la sede di Forma.Temp in Roma si sono incontrati

- Assolavoro, Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro, parte costituente di Forma.Temp;
- le OO.SS. Nidil CGIL, Felsa CISL, Uiltemp[@], parti costituenti di Forma.Temp;
- Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, associata effettiva di Forma.Temp;

visto che

il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, all'art. 26, comma 1, dispone che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;

come previsto all'art. 27, comma 1, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26 e con riferimento alle peculiarità del settore della somministrazione di lavoro nel quale opera un consolidato sistema di bilateralità, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, hanno già adeguato le fonti normative e istitutive del Fondo bilaterale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, del citato Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

le Parti hanno sottoscritto, in data 9 dicembre 2014, l'Accordo di gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro;

i fondi costituiti ai sensi dell'articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a:

- assicurare ai lavoratori del settore della somministrazione prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 5 lett.f) del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

l'art. 27, comma 5 lett. e), del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di solidarietà a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, in quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i;

per il settore del lavoro in somministrazione l'art. 12 del D. Lgs n. 276/2003 dispone che le Agenzie per il lavoro sono tenute a versare, ad un fondo bilaterale appositamente costituito (denominato Forma.Temp.), un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori in somministrazione destinato, oltre che ad interventi di formazione/riqualificazione professionale, a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito in favore dei lavoratori;

28

4

2014

20

20

20

1

20

il fondo Forma.Temp. è soggetto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. lgs. n. 276/2003, alla vigilanza del Ministero del lavoro, esercitata attraverso il Presidente del Collegio dei Sindaci – espressione del Ministero stesso – nonché mediante l'attività ispettiva sulla gestione del fondo ed attraverso l'approvazione del documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di pertinenza del fondo Forma.Temp.

Considerato che

le Parti hanno sottoscritto il 10 settembre 2013 un Accordo per la costituzione, ai sensi della vigente disciplina legale, del Fondo di Solidarietà per i lavoratori in somministrazione nell'ambito di Forma.Temp;

le Parti con il rinnovo del CCNL 2014 per i lavoratori in somministrazione, avevano definito le risorse destinate al Fondo in misura pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili;

nel medesimo accordo di rinnovo contrattuale le Parti hanno anche stabilito, in conformità della vigente disciplina legale (art. 3, comma 19-ter, Legge n. 92/2012), che la predetta contribuzione per il Fondo avesse decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL, ovvero dal 1° gennaio 2014.

Tenuto conto

della peculiarità del lavoro in somministrazione - consistente in un rapporto triangolare articolato in un contratto commerciale tra Agenzia ed azienda utilizzatrice ed in un contratto di lavoro subordinato tra Agenzia e lavoratore, con inserimento di quest'ultimo nel contesto produttivo ed organizzativo dell'impresa utilizzatrice - in ragione della quale occorre determinare una specifica disciplina della materia.

Tutto ciò visto e considerato, convengono quanto segue.

Articolo 1 – Finalità

1. Con il presente Accordo le Parti convengono i principi e criteri operativi cui i competenti organi statutari di Forma.Temp. dovranno attenersi, integrando lo statuto ed ogni altro atto necessario in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. In applicazione di quanto già stabilito dall'Accordo del 10 settembre 2013, le Parti concordano di provvedere all'adeguamento del fondo bilaterale Forma.Temp. al fine di assicurare ai lavoratori in somministrazione alle dipendenze delle Agenzie per il Lavoro che applicano il CCNL 2014, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda utilizzatrice, di cui al Titolo I del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Il Fondo assicura ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato una prestazione di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro e successivo periodo di disoccupazione come previsto all'articolo 9 del presente accordo.
4. Le Parti convengono di disciplinare con specifico accordo altre ulteriori prestazioni come previsto dal Decreto legislativo 148/2015 nel rispetto dei criteri di sostenibilità ed equilibrio finanziario del Fondo.

gt

W

M S

B C x

ay

2

A B

Articolo 2 – Fondo di solidarietà

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene istituito un apposito Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp
2. Tale Fondo di Solidarietà opera all'interno di Forma.Temp. mediante una gestione contabile separata.
3. Tale Fondo di Solidarietà viene alimentato mediante le previsioni di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 – Contribuzione e dotazione del Fondo di Solidarietà

1. Le prestazioni, di cui all'articolo 1 del presente accordo, sono erogate sulla base di una aliquota pari allo 0,30% delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.
2. La dotazione iniziale del Fondo è costituita dalle risorse già accantonate in Forma.Temp. a tale scopo, di cui all'articolo 9, comma 2, del CCNL 2014.
3. Ulteriori risorse derivano, a partire dal 1 gennaio 2014, sia dai residui maturati sui fondi formazione ApL a T.D. e formazione continua T.D, che dalle sanzioni ed interessi attivi derivanti dalla gestione di Forma.Temp.
4. L'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, nonché la risorse di cui ai commi 2 e 3, possono essere adeguate in funzione dell'andamento della gestione del Fondo di solidarietà ovvero tenendo presente gli andamenti del settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e all'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo. A tal fine le Parti concordano di definire un monitoraggio semestrale sulla base dei dati di gestione forniti dal Comitato, di cui al successivo articolo 5, anche per l'individuazione di eventuali ulteriori risorse da destinare al Fondo di solidarietà.
5. L'eventuale adeguamento dell'aliquota di contribuzione nonché le modalità operative del presente articolo sono disciplinate secondo le linee guida definite dalle Parti sociali.

Articolo 4 - Gestione e contabilità separata

In attuazione di quanto stabilito dalle norme le Parti concordano, nell'ambito dell'amministrazione di Forma.Temp, di prevedere una gestione e una contabilità separata del fondo di solidarietà di cui all'articolo 2 del presente accordo.

Articolo 5 - Comitato di gestione e controllo

1. Le attività di gestione degli interventi di cui all'articolo 2 del presente accordo, sono garantite da un Comitato di gestione e controllo i cui componenti sono nominati sulla base dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Parti Sociali istitutive del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 6 lett. b), del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Il Comitato di gestione e controllo è composto da dodici membri, dei quali sei di espressione datoriale e sei di espressione sindacale.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large '3' on the right side.

Articolo 6 - Requisiti di onorabilità dei componenti del Comitato di gestione e controllo

1. Non possono essere nominati o eletti componenti del Comitato di gestione e controllo coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile;
- d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti del Comitato di gestione e controllo le seguenti situazioni:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
- b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Articolo 7 - Principi generali sulle prestazioni

1. In caso di riduzione e sospensione dell'attività lavorativa, ed in applicazione dell'Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori in somministrazione del 14 luglio 2009, la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoratore in somministrazione, prima della scadenza originariamente prevista, deve essere connessa alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione di lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice, per le causali di cui al Titolo I del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in virtù dell'accesso della medesima ad una misura di sostegno al reddito per i propri dipendenti.

2. In applicazione di quanto disciplinato dal comma precedente, l'Agenzia di somministrazione acquisisce dall'impresa utilizzatrice, con la quale ha sottoscritto un contratto di somministrazione per la fornitura di personale, la richiesta di intervento presentata da quest'ultima per l'attivazione degli strumenti di sostegno al reddito.

L'Agenzia provvede, a far data dall'acquisizione di detta richiesta, ad informare entro 3 giorni e con modalità certe le OO.SS. territoriali di competenza, con le quali procedere entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione, al termine dei quali in ogni caso l'Agenzia può procedere con la richiesta di attivazione del Fondo di Solidarietà.

In caso di integrazioni salariali dell'utilizzatore che coinvolgano impianti produttivi ubicati su più regioni l'esame congiunto deve essere espletato a livello nazionale con le medesime modalità e tempistiche.

3. In caso di cessazione dell'attività lavorativa il Fondo di Solidarietà assicura al lavoratore in somministrazione sia la prestazione di sostegno al reddito prevista dal CCNL 2014 che le ulteriori



prestazioni previste all'articolo 9 del presente accordo, le quali saranno definite nel dettaglio successivamente dalle Parti.

4. Ferma restando l'universalità delle prestazioni nei confronti dei lavoratori in somministrazione aventi diritto, come individuati nel presente accordo, le Parti convengono che saranno individuate modalità operative idonee a disincentivarne l'utilizzo per finalità non proprie e/o suscettibili di introdurre distorsioni nel mercato del lavoro.

5. Le parti si riservano di definire, con apposita regolamentazione, le nuove e ulteriori prestazioni di sostegno al reddito, nonché di modificare i requisiti di accesso a tutte le prestazioni del Fondo a seguito di valutazioni sulla tenuta finanziaria delle stesse.

6. Le parti si riservano inoltre di disciplinare dettagliatamente le procedure di domanda e di concessione delle prestazioni in capo all'Agenzia, in caso di riduzione o sospensione delle attività lavorative, e in capo al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 8 – Prestazioni in caso di riduzione o sospensione del lavoro

1. Il Fondo di Solidarietà riconosce ai lavoratori in somministrazione, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo 7 comma 1, un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale e di durata massima pari alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra l'Agenzia e l'impresa utilizzatrice, ovvero commisurato alla minore durata prevista dall'ammortizzatore sociale attivato dall'azienda utilizzatrice.

2. La prestazione di cui al presente articolo viene riconosciuta dal Fondo di Solidarietà nella misura dell'80% dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, così come risultante dall'ultimo cedolino emesso dall'Agenzia prima della data di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, compresa la contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% dell'ultima retribuzione utile corrisposta, ed in ogni caso nei limiti dei massimali previsti dalle norme vigenti.

3. Per l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo è necessaria una anzianità di settore pari o superiore a 90 giornate lavorative. Tale anzianità non è necessaria nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Articolo 9 – Prestazioni in caso di cessazione dell'attività lavorativa

1. Il Fondo di Solidarietà eroga, dal 1 gennaio 2016, ai lavoratori in somministrazione precedentemente assunti a tempo determinato, ma che risultino disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano comunque lavorato almeno 5 mesi nell'arco degli ultimi 12 mesi, un contributo *una tantum* a titolo di sostegno al reddito, attualmente già erogato da Forma.Temp sulla base di quanto previsto dal CCNL vigente, d'importo pari ad una indennità di disponibilità, così come definita dal CCNL.

I lavoratori che si trovino nelle predette condizioni presentano, entro 68 giorni dalla maturazione dei requisiti, la domanda per l'indennità al Fondo allegando la certificazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dal Centro per l'Impiego, nonché la documentazione relativa ai rapporti di lavoro.

2. Le Parti nell'ambito delle ulteriori prestazioni erogabili dal Fondo di cui all'art. 1 comma 4, si impegnano a definire entro il 2016, una prestazione integrativa della Naspi sia in termini di importi che di durate e a sperimentare, laddove ne ricorrano le condizioni, la previsione un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

Articolo 10 – Monitoraggio

In relazione alle prestazioni previste dal presente accordo, le Parti concordano di attivare un monitoraggio specifico al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario del Fondo di Solidarietà.

Articolo 11 – Misure di Politica Attiva

Le Parti, al fine di favorire l'occupabilità dei lavoratori in somministrazione convengono di individuare con separate intese misure di Politiche Attive del Lavoro volte a favorire l'inserimento ed il reinserimento di tali soggetti. Le misure potranno venire sostenute anche con quote di finanziamento da parte dei soggetti pubblici e/o comunitari.

Articolo 12 - Criteri e requisiti per la contabilità

1. Forma.Temp, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza e favorire il controllo di gestione del Fondo di solidarietà, si dota di un adeguato sistema di contabilità e rendicontazione separata per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo.

2. Il bilancio di Forma.Temp evidenzia, in una specifica sezione separata, il bilancio consuntivo del Fondo di Solidarietà che deve essere redatto secondo il criterio di competenza economica e deve essere costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e relazione del Comitato di gestione e controllo. Nel bilancio consuntivo del fondo di solidarietà deve essere evidenziata: la dotazione iniziale e le entrate contributive, gli atti di liberalità senza vincolo, gli atti di liberalità con vincolo, gli atti di liberalità ad esecuzione annuale.

Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo deve essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.

3. Forma.Temp trasmette il bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.

4. La relazione del Comitato di gestione e controllo contiene una descrizione generale dell'andamento della gestione del fondo di solidarietà.

Articolo 13 - Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni

1. Forma.Temp trasmette, con cadenza semestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attività, anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative.

Il sistema deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.

Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.

3. L'attività di monitoraggio prevede che il Fondo di Solidarietà organizzi un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo le tre seguenti tipologie di informazioni:

- a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attività del fondo di solidarietà attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;

FS

6



- b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il fondo di solidarietà;
- c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Articolo 14 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente accordo è subordinato al mantenimento del quadro normativo vigente. Conseguentemente, le Parti si impegnano sin da ora a valutare le disposizioni di cui al presente accordo alla luce di eventuali sopravvenute modifiche della disciplina normativa di riferimento.

2. Le Parti definiranno in apposito regolamento il funzionamento e le modalità operative del Comitato di gestione e controllo e il rapporto con il fondo Forma.Temp.

Articolo 15 – Anticipazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale

1. Al fine di rendere accessibili le prestazioni proprie del Fondo di Solidarietà le Parti convengono sulla modalità di anticipazione della prestazione di sostegno al reddito prevista dal Fondo per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa secondo quanto previsto dal presente accordo.

2. La riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoratore in somministrazione, prima della scadenza originariamente prevista, deve essere connessa alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione di lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice, in virtù dell'accesso della medesima ad una misura di sostegno al reddito per i propri dipendenti.

3. L'Agenzia di somministrazione acquisisce dall'impresa utilizzatrice, con la quale ha sottoscritto un contratto di somministrazione per la fornitura di personale, la richiesta di intervento presentata da quest'ultima per l'attivazione degli strumenti di sostegno al reddito.

4. Le anticipazioni sono erogate direttamente dall'Agenzia nella misura dell'80% dell'ultima retribuzione lorda percepita dal lavoratore, così come risultante dall'ultimo cedolino emesso dell'agenzia prima della data di sospensione dal lavoro, fino ai massimali previsti per la cassa integrazione.

5. Contestualmente l'Agenzia è tenuta al versamento della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% dell'ultima retribuzione imponibile lorda corrisposta al lavoratore, coerentemente con quanto previsto dalla normativa in materia di cassa integrazione.

6. Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa, qualora l'istanza presentata per l'anticipazione non fosse approvata dall'organo amministrativo del Fondo di Solidarietà ed in assenza di altri strumenti di ammortizzazione sociale, l'Agenzia è tenuta alla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto.

7. Qualora per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice sia prevista una integrazione fino al 100% della loro retribuzione, l'Agenzia è tenuta alla medesima integrazione secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 18, del CCNL 2014.

8. La durata massima della prestazione deve essere pari alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra l'Agenzia e l'impresa utilizzatrice oppure alla durata prevista dall'ammortizzatore sociale attivato dall'azienda utilizzatrice, qualora sia inferiore alla durata del contratto di somministrazione.

Articolo 16 – Norma transitoria

1. Al fine di rendere accessibili le prestazioni proprie del Fondo di Solidarietà nelle more della sua attivazione, le Parti convengono sul riconoscimento da parte del Fondo delle somme anticipate a tale titolo a partire dal 1 gennaio 2015 per le Agenzie che ne facciano richiesta ed in regola con i contributi normativi e contrattuali.

2. Formatemp, in attesa della operatività del Fondo di Solidarietà, predispone entro 30 giorni dal presente accordo la modulistica necessaria per la richiesta di rimborso del costo sostenuto dalle ApL per le anticipazioni.

Roma, 25 novembre 2015




Assolavoro

  
Foresti Roberto




Nidil CGIL



Felsa CISL

UilTemp

Assosomm



Dichiarazione a Verbale Assolavoro

Le modalità di sottoscrizione da parte di Assolavoro del presente accordo non costituisce in alcun modo né un precedente né una forma di riconoscimento, a qualsiasi altro fine, di altri soggetti di espressione datoriale operanti nel settore.

La sottoscrizione congiunta è pertanto da ricondurre alla particolare materia oggetto dell'accordo nonché alla vigente disciplina dello Statuto di Forma.Temp (articolo 5) che dispone che possono essere associati con la qualifica di soci effettivi anche le Associazioni meramente firmatarie del CCNL, non comportando tale circostanza la ricorrenza di una valutazione discrezionale bensì solo la mera ricognizione fattuale dell'avvenuta sottoscrizione o meno del CCNL.